



Indirizzi

- **Meccanica, Meccatronica ed Energia**
(con Tecnologie delle Materie Plastiche)
- **Elettronica ed Elettrotecnica**
- **Informatica e Telecomunicazioni**
- **Chimica, Materiali e Biotecnologie**

Tel. 0434.365331 - Fax 0434.365400
PNTF01000A@istruzione.it
PNTF01000A@pec.istruzione.it
Web: www.itiskennedy.it
Cod. Fisc. 80007410931
Cod. meccanografico PNTF01000A

Publicata su: <input checked="" type="checkbox"/> Registro Elettronico <input checked="" type="checkbox"/> Sito istituzionale

CIRCOLARE N. 61

Pordenone, 30 settembre 2017

Ai genitori degli studenti iscritti

OGGETTO: Indicazioni operative per l'attuazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".

Com'è noto, il decreto legge in oggetto estende da quattro a dieci le vaccinazioni obbligatorie per tutti i minori di età compresa tra zero e sedici anni (1. anti-poliomielitica 2. anti-difterica 3. anti-tetanica 4. anti-epatite B 5. anti-pertosse 6. anti-Haemophilus tipo b 7. anti-morbillo 8. anti-parotite 9. anti-rosolia 10. anti-varicella).

I genitori degli studenti nati dal 2001 (compreso) in poi, **entro il 31 ottobre 2017** dovranno

- dimostrare l'avvenuta vaccinazione** presentando **una delle seguenti documentazioni**:
 - copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL;
 - attestazione delle vaccinazioni effettuate oppure certificato vaccinale rilasciati dall'ASL competente;
 - autocertificazione da compilare utilizzando il modello allegato alla presente circolare; i genitori che autocertificano di essere in regola con tutte le vaccinazioni previste per i figli, hanno tempo **fino al 10 marzo 2018** per presentare la relativa documentazione (copia del libretto vaccinale o attestazioni ASL).
- per i casi di **immunizzazione** a seguito di malattia naturale i genitori devono presentare:
 - copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante
 - oppure l'attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico o dal pediatra
 - oppure documentazione dell'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia
- per il **differimento o la non effettuazione** di una o più vaccinazioni in caso di comprovati motivi di salute, i genitori devono presentare:
 - l'attestazione redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella guida alle controindicazioni alle vaccinazioni
- coloro che sono in attesa di effettuare una o più vaccinazioni obbligatorie devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL territorialmente

competente; nel caso non sia disponibile una copia della prenotazione, i genitori devono autocertificare di aver presentato la richiesta di vaccinazione, usando lo stesso modello di dichiarazione sostitutiva allegato alla presente circolare.

Le indicazioni per prendere appuntamento per la somministrazione delle vaccinazioni si trovano sul sito della Regione FVG al seguente link:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFGV/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA5/>

Mancata presentazione della documentazione

Nel caso in cui il **genitore o tutore non presenti a scuola**, nei termini previsti, la documentazione richiesta, gli studenti di età compresa tra 6 e 16 anni possono comunque accedervi, **ma entro il 10 novembre 2017**, il dirigente scolastico ha l'obbligo di **segnalare la violazione alla ASL** che aprirà un procedimento.

Sanzioni previste per le famiglie

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione da parte della ASL comporta una sanzione **amministrativa da € 100 a € 500** proporzionata alla gravità dell'inadempimento. La sanzione non verrà applicata se i genitori provvederanno a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

Si raccomanda pertanto a tutti i genitori con figli frequentati l'istituto che non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno di età di attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore.

Modalità di consegna della documentazione

La documentazione deve essere presentata direttamente alla segreteria negli orari di apertura dello sportello (tutti i giorni dal lunedì al sabato, ore 11,00-13,00).

I certificati potranno anche essere consegnati **durante le assemblee di classe per l'elezione dei rappresentanti** dei genitori nei consigli di classe che si terranno **venerdì 13 ottobre 2017** dalle 17,30 alle 18,00. In quella occasione ci sarà una **apertura straordinaria della segreteria dalle 17,00 alle 19,00.**

Si invitano i genitori a presentarsi in segreteria **con i documenti già fotocopiati.**

I genitori esercenti la potestà genitoriale o i legali rappresentanti dovranno verificare che la documentazione prodotta **non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili** per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti. I dati forniti saranno oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dalla citata legge e, in particolare, a quelli di segnalazione all'Azienda Sanitaria locale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Zancan

(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993)

Allegati:

- a. modello di dichiarazione per attestare la situazione vaccinale delle studentesse e degli studenti
- b. circolare MIUR N.°1622 del 16-08-2017

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

piazza Unità d'Italia 1 – 34121 Trieste

Informativa per il trattamento dei dati personali - D.Lgs n. 196/2003 “Codice Privacy” **VACCINAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL D.L. 7 giugno 2017, n. 73.**

Gentile Signora/e

Il D.Lgs n. 196/2003 (“Codice sulla privacy”) considera le “Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura (art.85, comma 1, lettera a)” e la “Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)” di rilevante interesse pubblico.

Il trattamento dei dati personali nei programmi di **vaccinazione obbligatoria per l’accesso o la frequentazione delle scuole** (ci riferiamo agli adempimenti per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie) prevede due momenti principali.

Il **primo** consiste nella presentazione, a carico dell’utente, al momento dell’iscrizione agli istituti di istruzione/formazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni.

La **seconda** fase consiste nella verifica da parte degli istituti di formazione/istruzione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ovvero nella presentazione delle certificazioni emesse dall’Azienda Sanitaria di residenza.

Al fine di rendere più agevole e celere per l’utenza e per le istituzioni il percorso burocratico di presentazione o controllo delle certificazioni comprovanti l’adesione ai programmi di vaccinazione obbligatoria, si chiede di esprimere il consenso a che gli istituti di formazione/istruzione possano richiedere direttamente, sia per il corrente anno scolastico che per i successivi, all’Azienda Sanitaria di residenza copia delle certificazioni attestanti l’effettuazione delle vaccinazioni previste dal Decreto Legge n° 73 del 7 giugno 2017 e successive modifiche.

- **Titolari del trattamento dei dati** sono l’Azienda Sanitaria di residenza e l’istituto di formazione/istruzione presso cui il minore risulta iscritto.

- **Responsabili del trattamento dei dati** sono il **Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di residenza ed il Dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione/formazione**, nei confronti del quale Lei potrà, in ogni momento, esercitare i diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che integralmente si trascrive.

ART. 7 – Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La/Il sottoscritta/o _____ in qualità di _____ del minore

_____ dichiara

- **di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali**
- **di autorizzare l’istituto di istruzione/formazione a richiedere direttamente, sia per il corrente anno scolastico che per i successivi, all’Azienda Sanitaria di residenza copia delle certificazioni attestanti l’effettuazione delle vaccinazioni previste dal Decreto Legge n° 73 del 7 giugno 2017 e successive modifiche**

DATA, _____

FIRMA _____



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di
TRENTO

Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D'Aosta

Alle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie

Alle scuole private
non paritarie

e p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Capo Segreteria Tecnica del Ministro

Alle Direzioni Generali del Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e
formazione

Al Ministero della salute
Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica. L'estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso alla cui realizzazione hanno collaborato il Parlamento e il Governo assicurando, fra l'altro, in sede di conversione del decreto-legge, che le istituzioni scolastiche possano contribuire alla tutela della salute collettiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione.

Come noto il decreto-legge, nella sua legge di conversione, non cambia la normativa vigente in merito all'accesso al servizio dell'istruzione, poiché l'articolo 100 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 già subordinava l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l'art. 117 del medesimo Testo Unico disponeva che all'atto della prima iscrizione fosse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie.

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, prevede, inoltre, una importante procedura di semplificazione per cui, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le ASL, ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età, restituiranno l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Le istituzioni scolastiche, pertanto, non dovranno più acquisire, direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione, le certificazioni in merito alle vaccinazioni effettuate.

Sino all'anno scolastico 2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nel seguito del presente documento, fermo restando che eventuali semplificazioni potranno essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e delle disposizioni della legge di conversione del decreto-legge.

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi 1 e 1-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

- Anti-poliomielitica;
- Anti-difterica
- Anti-tetanica
- Anti-epatite B
- Anti-pertosse
- Anti-*Haemophilus influenzae* tipo B
- Anti-morbillo
- Anti-rosolia
- Anti-parotite
- Anti-varicella

Inoltre il decreto, all'art. 1, co. 1-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni¹ non obbligatorie.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative.

All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non paritarie acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalano

¹ Anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi.

Per completezza di informazione si precisa che tali obblighi sono a carico, oltre che dei dirigenti scolastici, anche dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale.

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali

I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Ancora, con riferimento all'art. 3, commi 1 e 1-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

- a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);
- b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.

Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione della relativa circolare, verranno fornite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line.

Come già detto, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente come da art. 3-bis del citato decreto.

Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).

A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Altri gradi di istruzione

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Formazione delle classi

L'art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all'organizzazione dell'offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio.

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati.

Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente disposizione normativa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Operatori scolastici

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

Comunicazione con le famiglie e informazione

Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l'a.s. 2017/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia.

Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini

Inoltre, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, il Ministero della Salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni concernenti l'obbligo vaccinale.

Il Ministero della Salute e il MIUR, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno anche iniziative di informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di formazione rivolto alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Di tali iniziative si darà tempestiva informazione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e gli altri canali istituzionali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati.

Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.

Trattamento dei dati

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.

Il Capo Dipartimento

Rosa De Pasquale